



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

5.2017
Marzo

Spesometro 2017 (operazioni 2016) da trasmettere entro il 10/20 aprile 2017

Sommario

1. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA SPESOMETRO	2
--	----------



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

1. OBBLIGO COMUNICAZIONE TELEMATICA SPESOMETRO

L'art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo per i soggetti IVA di comunicare telematicamente alla Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo d'imposta (c.d. "**Spesometro**").

L'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di **tutte le operazioni attive e passive effettuate**.

Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata **qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600 comprensivo dell'IVA**.

L'obbligo di comunicazione riguarda quindi:

1. Le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo;
2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA;

Anche gli **enti non commerciali** rientrano tra i soggetti obbligati all'invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA; se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione:

- Le importazioni;
- Le esportazioni indicate all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633/1972;
- Le operazioni intracomunitarie;
- Le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- Le operazioni di importo inferiore a 3.000 euro al netto dell'IVA per gli operatori turistici e i commercianti al dettaglio. Si segnala che questo esonero era previsto per lo Spesometro compilato per l'anno 2015 ma non è stato ancora prorogato per il 2016, pertanto, affinché tale esonero sia ancora valido, dovrà essere prorogato con apposita comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sono **esonerati dall'obbligo di comunicazione** i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all'art. 27, primo e secondo comma, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e i contribuenti che si avvalgono del **regime forfettario** di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1.

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in **forma analitica** o in **forma aggregata**. L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

Nella comunicazione in **forma analitica** gli elementi informativi da comunicare, **per ciascuna cessione o prestazione** per la quale sussiste l'obbligo di emissione della fattura, sono:

- a. Anno di riferimento;
- b. La partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
- c. Per ciascuna fattura attiva: la data del documento, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- d. Per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
- e. Per gli operatori che si avvalgono dell'annotazione cumulativa delle fatture di importo inferiore ai 300,00 Euro, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell'imposta;
- f. Per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Nella comunicazione per **dati aggregati**, relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono invece, **per ciascuna controparte**, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- La partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- Il numero delle operazioni aggregate;
- L'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- L'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- L'importo totale delle note di variazione;
- L'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- L'imposta totale relativa alle note di variazione.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.


Casi particolari

Si evidenziano i seguenti casi specifici:

- **Attività in contabilità separata.** Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 633/1972, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui a entrambe le attività può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico al netto di eventuali voci fuori campo IVA.
- **Autotrasportatori.** Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

Circolare Informativa per i Clienti

- **Cessioni gratuite oggetto di autofattura.** Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente sono da comunicare con l'indicazione della Partita IVA del cedente.
- **Fatture cointestate.** Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.
- **Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio.** L'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.
- **Leasing.** Nel caso dei contratti di leasing e noleggio è stato disposto l'esonero dalla comunicazione per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell'attività caratteristica. Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l'obbligo di comunicazione per lo Spesometro.
- **Operazioni in applicazione del regime IVA del margine.** Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600.
- **Operazioni realizzate con spedizioni internazionali delle merci.** In considerazione dell'esclusione dall'obbligo di comunicazione di importazioni, esportazioni, cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate e soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti Black List, le prestazioni di servizio strettamente legate a operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto) disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, poiché sono già acquisite tramite i modelli INTRA.
- **Schede carburante.** Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
- **Vendite per corrispondenza.** Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'Iva.
- **Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive.** Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione è necessario distinguere le seguenti ipotesi:
 - a. Nell'ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l'estinzione del soggetto il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
 - b. Se il soggetto non si estingue l'obbligo di comunicazione rimane a suo carico.



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

Per i dati riferiti al periodo d'imposta 2016 la scadenza per la trasmissione telematica della comunicazione è fissata:

- **Entro il 10 aprile 2017** per i soggetti con liquidazione IVA mensile;
- **Entro il 20 aprile 2017** per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale;
- **Entro il 30 aprile 2017** per gli operatori finanziari con riferimento alle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate (c.d. moneta elettronica).

Comunicazione importante per i Clienti dello Studio

Per i Clienti dei quali NON curiamo il servizio di tenuta della contabilità

Come da prassi, per la complessità delle elaborazioni richieste, non curando i servizi di tenuta della contabilità non possiamo occuparci della predisposizione della comunicazione: in qualità di intermediari abilitati ci occuperemo dell'invio telematico della comunicazione elaborata su file conforme dal vostro software gestionale.

Capita talvolta che i file ricevuti non superino al primo tentativo il controllo preventivo informatico delle procedure di trasmissione (perché contenenti errori di contenuto e/o impostazione): per tale motivo chiediamo gentilmente di trasmetterci i tracciati record entro il prossimo **venerdì 31 marzo 2017**.

Per coloro che **non predispongono il file telematico** ma necessitano, come negli anni precedenti, del nostro file Excel sono invitati a richiederlo allo Studio e riconsegnarlo compilato entro il **31 marzo 2017**.

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento.

